

REGIONE PIEMONTE

**AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO**

**CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO DI
ASSISTENZA ALLA PERSONA DEGENTE**

2024 - 2026

INDICE

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO	4
ART. 1 - DEFINIZIONI	4
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	4
ART. 3 – STRUTTURE UTENTI E FABBISOGNO PER IL SERVIZIO	5
ART. 4 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO	6
ART. 5 – ASSICURAZIONI	6
ART. 6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO	6
ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	8
ART. 8 - FORO COMPETENTE	8
ART. 9 – CONTROVERSIE	8
TITOLO II - PERSONALE DELL'IMPRESA	8
ART. 10 – FIGURA E PROFILO DEGLI OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO	8
ART. 11 – COMPETENZE DEGLI OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO	8
ART. 12 - SQUADRA DI PRIMO INTERVENTO E ADDETTI DI COMPARTIMENTO	9
ART. 13 - DIREZIONE DEL SERVIZIO	10
ART. 14 - OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO	10
Art. 15 - ALTRE PRESCRIZIONI SUL PERSONALE	11
ART. 16 - CONDOTTA DEL PERSONALE IN SERVIZIO	11
Art. 17 - ABBIGLIAMENTO	12
ART. 18 - SICUREZZA SUL LAVORO	12
ART. 19 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	14
TITOLO III - PRESCRIZIONI A CARICO DELLA SOCIETÀ	14
Art. 20 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ	14
Art. 21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	15
Art. 22 – PRESCRIZIONI PER P.E.I.M.A.F.	15
TITOLO IV - CONTROLLO ANALOGO, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	15
ART. 23 - CONTROLLO ANALOGO	15

ART. 24 – PENALITA’	16
ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 26 - RECESSO	17
ART. 27 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO O SCIOPERO	17
TITOLO V - ELENCO ALLEGATI	18
ART. 28 - ALLEGATI	18

T R A

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO, (di seguito denominata **Azienda Ospedaliera** o **Committente**), P.I./codice fiscale 01127900049, con sede legale in Cuneo, Via Michele Coppino n. 26, in persona del suo legale rappresentante Direttore Generale Dott. Livio Tranchida, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera in Cuneo, C.so Carlo Brunet n. 19/A

E

AMOS S.C.R.L. (di seguito denominata **Amos** o **Società** o **Fornitore**), con sede legale in Cuneo, Via Michele Coppino n. 26, iscritta al Registro delle imprese di Cuneo al n. 255044, codice fiscale/partita I.V.A. n. 03011180043, in persona della sua legale rappresentante Direttrice Generale - Dott.ssa Mariateresa Buttigliengo, domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede amministrativa e operativa della società, sita in Fossano, P.zza Castello n. 31/33

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO I

INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

ART. 1 - DEFINIZIONI

Per “*Società*” si intende la società AMOS S.c.r.l., esecutrice del servizio alberghiero di assistenza alla persona degente (servizio OSS) presso le sedi dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

Per “*Azienda Ospedaliera*” si intende l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, che affida alla Società il servizio suddetto.

Per “*Servizio*” si intende una funzione centrale di supporto alla erogazione delle prestazioni sanitarie, così come stabilita al momento attuale dagli atti deliberativi del Legale Rappresentante dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e definita al seguente Art. 2.

Per “*Struttura Semplice o Complessa*” si intende qualsiasi ripartizione organizzativa provvista di un Responsabile.

Per “*Responsabile o Referente*” si intende l'operatore dell'Azienda Ospedaliera che si fa carico dei rapporti abituali con la Società.

Per “*Responsabile della Società*” si intende il dipendente della Società che ha la responsabilità ordinaria ed organizzativa del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina il servizio alberghiero di assistenza alla persona degente da eseguirsi presso le strutture ospedaliere elencate al successivo art. 3, che consiste nello svolgimento di prestazioni strettamente connesse all'assistenza ai degenti, in particolare nelle operazioni di igiene personale e nella fase di consegna del vitto e di aiuto al consumo del cibo, e, comunque, ad essa attinenti, come, a titolo esemplificativo, il trasporto di materiale vario, la pulizia e la manutenzione di utensili ed apparecchiature. Nei reparti elencati al successivo articolo i servizi di che trattasi sono a totale cura, sia sotto il profilo organizzativo che gestionale, della Società, che si impegna a adibire esclusivamente personale avente qualifica di Operatore Socio-Sanitario, secondo quanto previsto dal provvedimento 22 febbraio 2001 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Dette attività vengono di seguito più nel dettaglio descritte:

2.1. Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero

- a) assistenza alla persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
- b) realizzazione di attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
- c) collaborazione nelle attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
- d) cooperazione con il personale sanitario nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
- e) aiuto nella gestione dell'utente nell'ambito ospedaliero;
- f) cura della pulizia e dell'igiene ambientale.

2.2. Intervento igienico sanitario

- a) osservazione e collaborazione alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio/danno dell'utente;
- b) collaborazione nell'attuazione degli interventi assistenziali;
- c) valutazione, per quanto di competenza, degli interventi più appropriati da proporre;
- d) collaborazione nell'attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
- e) riconoscimento ed utilizzazione di linguaggi e sistemi di comunicazione/relazione appropriati in relazione alle condizioni operative.

2.3. Supporto gestionale, organizzativo e formativo

- a) utilizzo di strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
- b) collaborazione nella verifica della qualità del servizio.

ART. 3 – STRUTTURE UTENTI E FABBISOGNO PER IL SERVIZIO

La presente Convenzione disciplina il servizio alberghiero di assistenza alla persona degente da svolgersi presso le sedi dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, nei Dipartimenti sotto elencati secondo il fabbisogno di prestazioni descritte al precedente articolo, in base al quale accanto ad ognuno è riportata la richiesta di copertura del servizio in termini di ore/anno ritenuta necessaria per il conseguimento dei risultati di qualità della prestazione attesi.

La Società deve garantire la copertura delle prestazioni richieste con proprio personale, nei giorni e nelle fasce orarie da concordare con la Direzione Sanitaria di Presidio, la S.S. Di.P.Sa. dell'Azienda Ospedaliera e/o con i responsabili dei reparti/servizi/strutture nelle quali è previsto l'espletamento del servizio di cui alla presente Convenzione.

Indicativamente, con riferimento all'anno 2024, la Società deve garantire l'erogazione del servizio con una copertura di circa n. 308.515,00 ore anno, da ripartire in linea di massima come segue:

- Dipartimento Area Chirurgica: n. 74.482 ore
- Dipartimento Area Medica: n. 133.418 ore
- Dipartimento di Emergenza e delle Aree Critiche (DEAC): n. 88.294 ore
- Area Diurna: 5.334 ore
- Dipartimento Servizi: n. 5.207 ore
- Risanamento degenze: n. 1.280 ore
- Libera Professione/Reperibilità presso Sale Operatorie: n. 500 ore

La Società è tenuta a provvedere a proprio carico a formazione obbligatoria del personale per attività specifiche quali Servizio Prevenzione Incendi, all'affiancamento del personale neo-assunto, al pronto intervento in caso di urgenze indifferibili, tali attività quantificabili secondo i dati storici, in circa n. 5.000ore/anno.

Nel corso del periodo contrattuale, con preavviso di almeno 7 giorni, la Committente potrà richiedere, in relazione a sopravvenute necessità, di estendere il servizio: la Società dovrà adeguare il servizio eseguendo le ulteriori prestazioni richieste, applicando i prezzi contrattuali senza sollevare alcuna eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Alle stesse condizioni economiche la Committente si riserva, altresì, la facoltà, per mutate esigenze o per modifiche intervenute nell'organizzazione della propria attività, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo parte dei servizi previsti dalla Convenzione, senza che la Società possa pretendere indennità di sorta. È vietato alla Società estendere il servizio o, comunque, effettuare prestazioni non previste nella Convenzione, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente.

ART. 4 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026, con scadenza senza necessità di disdetta o diffida.

Le parti avranno facoltà di concordare il proseguimento del contratto per un ulteriore periodo, qualora le norme al momento in vigore lo consentano e qualora risultasse conveniente per entrambe, a condizione che il servizio sia stato effettuato senza dar luogo a contestazioni e con piena soddisfazione per l'Azienda Ospedaliera, previo atto deliberativo.

In ogni caso, se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, l'Azienda Ospedaliera non avesse ancora provveduto ad affidare il servizio per il periodo successivo, la Società sarà obbligata a continuarlo per un periodo non superiore a 180 giorni, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

Il rinnovo o l'eventuale proroga avranno valore solo se pronunciate con formale provvedimento del Direttore Generale o del Commissario o del Dirigente della Struttura competente.

ART. 5 – ASSICURAZIONI

La Società sarà sempre direttamente e pienamente responsabile della totalità dei danni accertati arrecati a persone o cose che, a giudizio dell'Azienda Ospedaliera, risultassero imputabili ad essa o a comportamenti omissivi del personale dipendente dalla Società stessa. La Società, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti od oggetti danneggiati e ad esonerare l'Azienda Ospedaliera da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Qualora la Società o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento ed alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di trattenere l'importo dovuto dai crediti vantati dalla Società.

A tal fine la Società dovrà stipulare, trasmettendone copia autenticata all'Azienda Ospedaliera entro 20 giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio, apposita polizza assicurativa RCT e RCO, stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, scelta tra quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Industria 15/06/1984 e successive modificazioni, a copertura dei danni a cose e persone - a chiunque appartenenti - che venissero arrecati nell'espletamento del servizio con massimale unico di copertura non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro e per persona.

L'Azienda Ospedaliera non risponderà di eventuali ammanchi, danneggiamenti o furti di qualsiasi natura e per qualsiasi causa, dei materiali ed attrezzi della Società dislocati presso le strutture nelle quali è prestato il servizio.

ART. 6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La Società, per la resa del servizio previsto dalla presente Convenzione, ha indicato il canone mensile per lo svolgimento del servizio **di Euro 705.200,00 Euro** in regime di esenzione Iva ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/72.

Le parti si danno atto che il corrispettivo del servizio è stato pattuito in base alla stima dei costi diretti e indiretti, fissi e variabili, che la Società dovrà sostenere per svolgere il servizio secondo le prescrizioni e modalità esposte nella presente Convenzione.

Pertanto, il canone mensile è comprensivo di tutte le spese inerenti il personale addetto, di tutte le prestazioni e di tutti gli oneri previsti per l'espletamento del servizio, del costo relativo alla sicurezza nei

confronti dei rischi interferenti ex art. 26 D. Lgs. 81/08 e di ogni altro onere previsto per l'espletamento del servizio, sulla base delle prescrizioni stabilite dalla presente Convenzione. A tale fine la Società dovrà dettagliatamente indicare nella Scheda Commessa, da redigersi secondo i criteri previsti nel Regolamento di Budget approvato dal Comitato di Controllo Analogo della Società, le varie voci che compongono il prezzo offerto. Tali costi sono comprensivi di tutte le spese inerenti

- il personale addetto messo a disposizione dalla Società,
- gli oneri previsti per l'espletamento del servizio, compresa la sicurezza nei confronti dei rischi interferenti ex art. 26 D.lgs. 81/2008 e i rimborsi degli oneri posti a carico diretto delle Committenti, in base a quanto stabilito dalla presente convenzione.

Ai sensi del Regolamento Amos s.c.r.l. (allegato "D" al Repertorio Notaio Ivo Grosso numero 83510/18466 del 27 luglio 2010) approvato nell'ambito della trasformazione della società da responsabilità limitata a società consortile, tenuto conto che, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 2 del T.U. dell'IVA, (D.P.R. 633/1072), i corrispettivi dei servizi dovuti alla Società Consortile dai soci consorziati non debbono superare i costi sostenuti e imputabili all'erogazione di tali servizi, *"a tale fine la Società si avvale di un sistema di rendicontazione periodica ai soci consorziati dei suddetti costi, intendendosi per tali i costi consuntivi effettivamente rilevati"*.

La determinazione dei corrispettivi correlati all'esecuzione del servizio in questione a carico della Committente è stata effettuata ai sensi dell'articolo 3 del succitato Regolamento di Amos s.c.r.l. mediante:

- 1) la definizione del budget preventivo di commessa;
- 2) il monitoraggio continuo attraverso verifiche periodiche e preconsuntivo trimestrale;
- 3) la rilevazione a consuntivo dei costi effettivamente sostenuti dalla Società e degli assorbimenti effettivi rilevati con conseguente determinazione dei congruaggi.

Le verifiche periodiche sopra indicate potranno comportare adeguamento dell'importo fatturato esclusivamente per significative modifiche del budget preventivo e previo accordo con la Committente.

Decorsi i primi sei mesi la Committente procederà a verificare la buona conduzione e il buon funzionamento del servizio, se del caso, proponendo alla Società di avviare idonee azioni correttive alle modalità di resa del medesimo

Il soggetto fornitore deve provvedere all'adeguamento dei prezzi relativi al servizio aggiudicato nel caso in cui, successivamente all'affidamento del servizio in oggetto della presente Convenzione, vengano praticate condizioni di miglior favore ad altre Aziende Sanitarie sul territorio regionale.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti viene effettuato in rate mensili posticipate, pagate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, salvo verifica della regolare esecuzione del servizio e salvo deduzione di eventuali penalità in cui la Società fosse incorsa.

Secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con Legge n. 89/2014, le fatture nei confronti della Committente dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura (per questa Azienda n. UFEU37).

La Società dovrà emettere fattura per il servizio espletato con cadenza mensile, secondo la scheda di commessa, a seguito dell'emissione da parte dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo dell'ordine elettronico (NSO).

Ai sensi della Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, la Società, essendo un soggetto, sia pure giuridicamente distinto dall'Azienda Ospedaliera, ma sottoposto al controllo analogo a quello esercitato sulle strutture della medesima, è esclusa dall'ambito di applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. sulla tracciabilità del trasferimento di fondi da parte delle Amministrazioni dello Stato.

D'altro canto, si precisa che l'Azienda Ospedaliera, prima di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto, deve acquisire dalla Società la documentazione attestante il regolare adempimento agli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

L'Azienda Ospedaliera, in caso di violazione degli obblighi predetti, previa comunicazione alla Società dell'inadempienza emersa o denunciata dagli Enti competenti, potrà sospendere i pagamenti delle fatture per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti, fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che la eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione la Società non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento di danni.

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 comma 1, lett. d) n. 2, del D. Lgs. n. 36/2023, è fatto divieto alla Società di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

È fatto, altresì, divieto di effettuare la cessione dei crediti derivanti dai contratti relativi all'appalto in oggetto senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda.

In caso di cessione non autorizzata, l'Azienda avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

La società Amos può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità previste all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Azienda. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.

In caso di inosservanza da parte della Società agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno, il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia nascente fra le parti è esclusivamente competente il Foro di Cuneo.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia al Codice Civile ed alle leggi e disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione Piemonte.

TITOLO II

PERSONALE DELL'IMPRESA

ART. 10 – FIGURA E PROFILO DEGLI OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO

Tutti gli operatori addetti al servizio dovranno essere in possesso dell'attestato di qualifica O.S.S. (Operatore Socio-Sanitario), conseguito al termine di specifica formazione professionale, secondo quanto stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel provvedimento del 22 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 91 del 19.04.2001 e successivi provvedimenti attinenti.

ART. 11 – COMPETENZE DEGLI OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO

Gli operatori addetti al servizio devono essere in grado di:

- a) attuare i piani di lavoro, concordati tra coordinatori di struttura e Responsabile Operativo;
- b) utilizzare metodologie di lavoro comuni;
- c) collaborare nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti, nella sanificazione e sanitizzazione ambientale;
- d) curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare, nonché la pulizia e la

- manutenzione di arredi ed attrezzature, la conservazione degli stessi ed il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti;
- e) garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico/sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici;
 - f) svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili ed attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette;
 - g) su indicazione del personale preposto, è in grado di:
 - aiutare per la corretta assunzione per via orale dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
 - aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
 - osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, etc.) ed attuare interventi di primo soccorso;
 - effettuare semplici medicazioni o cambio delle stesse;
 - controllare ed assistere la somministrazione delle diete;
 - collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilitazione semplici su singoli e gruppi;
 - provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella o carrozzella;
 - collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
 - utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;
 - accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi.
 - h) conoscere le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse, nonché le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati;
 - i) riconoscere le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato, con alterazioni cognitive e/o disabilità motorie, etc., nonché le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche;
 - j) conoscere le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente, nonché le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da prolungato allettamento ed immobilizzazione;
 - k) conoscere i principali interventi semplici di educazione alla salute;
 - l) conoscere l'organizzazione dei servizi sanitari;
 - m) lavorare in équipe;
 - n) rapportarsi con l'utente, comunicando in modo partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza, rispondendo esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo;
 - o) interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente;
 - p) partecipare all'accoglimento dell'utente per assicurare una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse;
 - q) gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità;
 - r) trasmettere i propri contenuti operativi, in caso di affiancamento ai tirocinanti.

ART. 12 - SQUADRA DI PRIMO INTERVENTO E ADDETTI DI COMPARTIMENTO

Per la gestione, in particolare, del primo intervento antincendio e di altre situazioni di emergenza definite nel Piano di Emergenza Interna ed Evacuazione dell'Azienda Ospedaliera, la Società deve fornire operatori specificamente formati ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e dai protocolli di formazione dell'Azienda. In dettaglio:

- attestato di idoneità tecnica per addetti antincendio mediante corso teorico pratico per attività di livello 3 ai sensi del D.M. 02/09/2021;
- corso BASE per addetti Squadra di Primo Intervento (SPI) tenuto da personale dell'Azienda;
- aggiornamento periodico per addetti Squadra di Primo Intervento secondo i piani di formazione aziendale.

Il servizio antincendio dovrà essere espletato nelle seguenti modalità:

- OSS impiegato presso Pronto Soccorso: n. 1 addetto SPI H24;
- OSS impiegati presso presidio A. Carle: n. 2 addetti SPI H24;
- Integrazione con personale Aziendale di personale OSS per la copertura delle presenze di Addetti di Compartimento presso i reparti con un numero di posti letto superiore a 25.

Il personale impiegato nel ruolo di addetto SPI dovrà essere idoneo all'impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale che l'Azienda mette a disposizione degli stessi: autorespiratori a ciclo aperto con bombola e maschera pieno facciale, copricapo anticalore, caschi tipo VVF con visiera retrattile, giacche e pantaloni in tessuto resistente al calore, guanti anticalore, stivali antincendio.

L'Azienda si riserva di testare le performance degli addetti SPI con periodiche esercitazioni a sorpresa; gravi deficit saranno segnalati con specifica comunicazione.

ART. 13 - DIREZIONE DEL SERVIZIO

All'attivazione del servizio, la Società dovrà comunicare il nominativo del *Responsabile del contratto*, provvisto di congrua formazione professionale inerente all'attività richiesta, abilitato dalla stessa ad assumere ogni e qualsiasi provvedimento per il rispetto degli obblighi contrattuali e di Convenzione.

Il Responsabile Operativo rappresenta l'interfaccia tra AMOS e l'Azienda Ospedaliera per la gestione del servizio in termini di presenze e di qualità dello stesso, coordinando le attività di cui al presente documento e deve mantenere un contatto continuo con i responsabili dell'Azienda Ospedaliera preposti al monitoraggio del servizio: pertanto, deve essere munito di ampia delega, facoltà e mezzi per sopperire a tutte le provvidenze che dovessero riguardare adempimenti degli obblighi contrattuali. A tal fine, deve essere reperibile nelle ore di svolgimento del servizio, eventualmente anche a mezzo di telefono cellulare fornito dalla Società stessa. In caso di assenza od impedimento del Responsabile (ferie, malattia, etc.), la Società deve provvedere alla sua sostituzione con altro di pari esperienza, di gradimento della Committente.

Il Responsabile avrà la funzione di far osservare al personale impiegato le prestazioni con le modalità stabilite dal contratto per il regolare svolgimento del servizio, con compiti di interfaccia verso l'Azienda Ospedaliera.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dall'Azienda Ospedaliera al Responsabile si intendono come presentate direttamente alla Società.

ART. 14 - OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO

La Società deve garantire una presenza costante di operatori, sufficiente ad un corretto e utile espletamento del servizio in gestione, limitando al massimo l'avvicendamento dei vari addetti nei posti di lavoro rispettivamente loro assegnati e provvedendo alle eventuali assenze con immediata sostituzione.

A tal fine, all'inizio e durante il periodo di contratto, con cadenza trimestrale ed ogniqualvolta lo richieda la Committente, la Società deve trasmettere elenco nominativo dei propri operatori (compresi i sostituti), indicando per ciascuno la qualifica ed il rapporto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale). Il mancato invio comporterà l'applicazione di una penale del 0,2% del canone mensile.

La società si impegna altresì, previa richiesta debitamente motivata in forma scritta, alla tempestiva contestazione con relativo provvedimento e/o eventuale sostituzione qualora il dipendente reiterasse la condotta nell'inosservanza di quanto previsto dalla presente Convenzione.

La società consegnerà ai lavoratori apposita tessera di riconoscimento recante i dati previsti dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, e precisamente:

- Sulla parte anteriore n. matricola del lavoratore e la ragione sociale del datore di lavoro;
- Sulla parte posteriore le generalità del lavoratore (come, cognome, data di nascita e fotografia)
- Il personale della Società durante l'espletamento del servizio deve indossare un abbigliamento consono al Servizio, curato e pulito.

Tutto il personale adibito al servizio lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità della Società, sia nei

confronti dell'Azienda Ospedaliera che nei confronti di terzi, che nei riguardi delle leggi sull'Assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti.

La Società e, per conto della medesima, il personale alle sue dipendenze, deve uniformarsi a tutte le norme generali e speciali comunque istituite dall'Azienda Ospedaliera.

Sono a carico della Società tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, in particolare art. 2114 e seguenti del C.C., disposizioni, regolamenti, contratti normativi salariali, obblighi previdenziali ed assicurativi e di ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro. A tale proposito la Società, con cadenza trimestrale, dovrà trasmettere elenco nominativo dei propri operatori, indicando per ciascuno la qualifica ed il rapporto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale).

La Società riconosce che l'Azienda Ospedaliera risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stessa ed il proprio personale dipendente. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda Ospedaliera ed il personale addetto all'espletamento del servizio.

Nei confronti del proprio personale, la Società dovrà osservare le Leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali di categoria, nazionali, regionali, provinciali ed aziendali, riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle Leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 15 - ALTRE PRESCRIZIONI SUL PERSONALE

La Società si impegna a far conoscere ed a far applicare ai propri dipendenti nello svolgimento della quotidiana attività lavorativa i contenuti della presente Convenzione.

Parimenti nel periodo di validità del contratto la Società deve farsi carico, di volta in volta, di informare di ciò ogni dipendente nuovo assunto, in modo tale che ne raggiunga la perfetta conoscenza.

Il personale della Società che accede per la prima volta allo svolgimento del servizio deve essere già stato sottoposto alla formazione suddetta, e deve essere accompagnato dal Responsabile della Società, che ha il compito di istruirlo sulle funzioni specifiche inerenti al lavoro e di controllarlo costantemente sia nel corso del periodo di prova sia in seguito.

La Società, in caso di turnover del personale su servizi già affidati alla medesima, si impegna a provvedere con oneri a proprio carico all'affiancamento con un operatore esperto del personale nuovo d'ambiente, con le seguenti modalità: almeno un turno mattutino, un turno pomeridiano e un turno notturno (dove presente tale copertura). Nel caso di trasferimento interno (programmato) ad altro reparto sarà sufficiente un turno in affiancamento per orientamento. Ciò fatto salvo differenti modalità e tempistiche con riferimento a specifiche strutture, che richiedano incrementi di affiancamento, che faranno carico all'Azienda Ospedaliera.

La peculiarità del servizio di cui alla presente Convenzione comporta che gli addetti siano formati in modo tale da assicurare un buon livello relazionale con gli utenti dei servizi, aspetto valorizzato all'interno del Budget annuale della commessa

È fatto obbligo, dunque, alla Società di garantire una adeguata e scrupolosa attività di formazione e di aggiornamento periodico del proprio personale, in base agli obblighi di legge previsti.

ART. 16 - CONDOTTA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Gli addetti al servizio devono conformare la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.

In tale specifico contesto l'operatore deve in particolare:

- a) collaborare con diligenza, ottemperando alle disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Azienda Ospedaliera, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della L. 7 agosto 1990 n. 241;
- c) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui si trovasse a disporre;

- d) mantenere il dovuto riserbo nei confronti dei pazienti circa lo stato di salute dei medesimi e la diagnosi, di cui avessero avuto modo di venire a conoscenza in dipendenza del lavoro e parimenti non intrattenersi con i pazienti fornendo loro pareri, impressioni o notizie su medici od altro personale della Committente, terapie od altro;
- e) rispettare l'orario di lavoro e non assentarsi dal luogo di lavoro, per i quali sarà garante il Responsabile del contratto;
- f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
- g) non attendere durante l'orario di servizio ad occupazioni non riguardanti il medesimo;
- h) eseguire con sollecitudine le disposizioni inerenti all'espletamento del servizio impartite al Responsabile del contratto dall'Azienda Ospedaliera;
- i) rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'Azienda Ospedaliera;
- j) non avvalersi di quanto è di proprietà dell'Azienda Ospedaliera per ragioni che non siano di servizio;
- k) non chiedere né accettare a qualsiasi titolo compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
- l) avere cura dei beni eventualmente a lui affidati.

Art. 17 - ABBIGLIAMENTO

Il personale addetto al servizio deve indossare sempre la divisa, avendo cura che sia pulita ed in ordine. Tipologia, foggia e colore delle divise (generalmente bianco) devono essere di gradimento della Committente.

La dotazione, il lavaggio e la gestione in generale delle divise è a carico della Società, che deve garantire, infatti, oltre all'igiene personale di ciascun dipendente, anche l'igiene dell'abbigliamento del medesimo.

Il personale in servizio, quando il caso, deve essere dotato di indumenti e/o altri dispositivi di protezione e sicurezza a cura e spese della Società, salvo accordi tra le due aziende per specifiche esigenze.

ART. 18 - SICUREZZA SUL LAVORO

La Società ha il compito di adottare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni dei propri lavoratori, predisporre tali misure nel rispetto della normativa vigente sulla igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e altra normativa di settore), informare e formare il proprio personale sui rischi esistenti.

Per dettagliate informazioni sull'argomento e sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro si rimanda al "Documento sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro per le ditte, enti, associazioni, lavoratori autonomi, professionisti, consulenti e per le persone che a qualsiasi titolo operano presso l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle", consultabile e scaricabile dal sito internet www.ospedale.cuneo.it.

Sulla base delle informazioni fornite dall'Azienda Ospedaliera, il personale di Amos dovrà essere formato dalla società medesima relativamente ai contenuti del documento di cui sopra.

Il personale adibito alla sorveglianza e gestione della sicurezza interna e primo intervento ha l'obbligo di partecipare ai momenti formativi e di addestramento, esercitazioni, organizzate dalla committente. La formazione sarà seguita da verifica dell'apprendimento a cura della Committente, il cui esito positivo sarà da intendersi come vincolante.

La Società dovrà, inoltre, impegnarsi nella collaborazione e nella cooperazione con l'A.O. al fine di eliminare ovvero ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza delle persone presenti nelle varie sedi, anche attraverso la scrupolosa osservazione delle indicazioni contenute nel vigente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

La Società dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto di appalto, si impegna a fornire il proprio personale del materiale occorrente per la protezione individuale e

la prevenzione degli infortuni secondo le norme vigenti, previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle si impegna a consegnare cartaceo o con link specifico:

- il piano di emergenza ed evacuazione e/o eventuali procedure di emergenza;
- le planimetrie del piano di emergenza ed evacuazione.

Il personale di Amos dovrà essere formato relativamente ai contenuti dei Piani di Emergenza e di Evacuazione di tutti i luoghi di lavoro della Committente dove opererà, con particolare attenzione alle specifiche istruzioni operative.

In caso di aggiornamento dei Piani di Emergenza e di Evacuazione che coinvolga l'attività degli operatori dell'Impresa, questi dovranno essere tempestivamente informati.

L'Azienda Ospedaliera dichiara che i locali del P.O. S. Croce e del P.O. Carle, di proprietà della medesima, nei quali è previsto l'espletamento dei servizi di cui alla presente Convenzione sono conformi, per le attività in essere, all'Allegato IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come richiamato dall'art. 63 del medesimo decreto.

La Società utilizzerà le suddette aree messe a disposizione dall'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, che si intendono complete dei seguenti impianti tecnologici:

- Impianto elettrico;
- Impianto termico;
- Impianto antincendio;
- Impianto idrico;
- Impianto di raccolta reflui e scarico rifiuti;
- Impianto di condizionamento;
- Impianto di aria compressa;
- Impianto di ricezione campioni biologici tramite connessione pneumatica;
- Rete informatica, inclusi hardware e software per la gestione dell'attività specifica.

L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo dichiara che i suddetti impianti sono conformi alle norme tecniche ad essi applicabili, così come emerge dalle Dichiarazioni di Conformità redatte, ai sensi del DM 37/2008 o ai sensi di normative previgenti, da imprese esecutrici abilitate, la cui documentazione è reperibile presso gli Uffici Tecnici dell'A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo, consegnabili ad Amos a semplice richiesta rivolta al Responsabile S.S. DAPO e Logistica, per gli adempimenti di competenza.

L'Azienda Ospedaliera dichiara che i controlli manutentivi dei medesimi impianti sono effettuati secondola normativa vigente, nonché dichiara che vengono eseguite le verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra effettuate da Soggetti Abilitati ai sensi del DM 462/2001: i rapporti di intervento sono disponibili presso gli Uffici Tecnici dell'Azienda Ospedaliera e consegnabili ad Amos a semplice richiesta da parte della Società, rivolta al Responsabile S.S. DAPO e Logistica per gli adempimenti di competenza e coerente con i tempi tecnici di periodicità delle verifiche.

Si sottolinea che la Società, è incaricata di porre in atto la dovuta sorveglianza degli elementi ed impianti nelle aree di pertinenza ed in particolare, con riferimento al DM 01/09/2021, ai sistemi ed impianti che svolgono funzioni antincendio, tramite controlli a vista effettuati dai lavoratori, opportunamente istruiti. Tali controlli visivi sono da registrarsi su apposite liste di controllo per i vani e locali eventualmente assegnati o comunque specificamente resi disponibili per il servizio.

La Società si impegna a segnalare alla Committente i riscontri negativi relativi ai suddetti controlli.

La Committente, inoltre, attesta, ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. 81/2008, la conformità delle attrezzature utilizzate nello svolgimento del servizio, in particolare:

- per le attrezzature antecedenti al 1996 (macchine non marchiate CE), attesta la conformità ai requisiti di sicurezza riportati nell'All. V del D. Lgs. 81/2008 (comma 1 art. 72 del D. Lgs. 81/2008);
- per le attrezzature successive al 1996, le stesse sono dotate di Dichiarazione CE di Conformità e attesta il buono stato di manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza (comma 2 art. 72 del D.

I manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature sono reperibili presso l'Ufficio Tecnico e l'Ingegneria Clinica dell'A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo, consegnabili ad Amos a semplice richiesta, rivolta al Responsabile S.S. DAPO e Logistica, per gli adempimenti di competenza.

L'Azienda Ospedaliera dichiara che le manutenzioni delle attrezzature sono effettuate secondo la normativa vigente: i rapporti di intervento delle attrezzature sono disponibili presso gli Uffici Tecnici dell'Azienda Ospedaliera e potranno essere consegnati ad Amos a semplice richiesta. La Società potrà reperire manuali d'uso e rapporti di manutenzione delle attrezzature di proprietà tramite applicativo WEB InfoHealth per le figure professionali che saranno dalla stessa individuate ed abilitate.

La Società è responsabile dei locali, impianti ed attrezzature predetti ivi compreso l'uso e la conduzione degli stessi, fatto salvo comprovata responsabilità a carico della proprietà. Quanto preso in consegna dalla Società si intende funzionante ed in buono stato, pertanto la Società si impegna ad utilizzare quanto concesso salvaguardandone l'integrità e nel rispetto della destinazione relativa, impegnandosi a segnalare all'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo eventuali guasti o anomalie che dovessero verificarsi e per i quali si dovesse rendere necessario l'intervento del servizio di manutenzione della predetta azienda sanitaria.

Eventuali danni o guasti causati da erraneo utilizzo dei locali, impianti ed attrezzature saranno addebitati alla Società secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

L'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature è a carico dell'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo: la Società garantisce sempre la possibilità di intervento secondo le modalità e tempistiche necessarie, da concordarsi di volta in volta.

La Società si impegna a gestire:

- a) gli strumenti di lavoro, beni, macchine in proprietà e in service dell'A.O., ed il corretto funzionamento delle attrezzature in uso alla Società, secondo le regole della buona tecnica e le disposizioni ed indicazioni del fabbricante;
- b) a utilizzare esclusivamente diagnostici e attrezzature messi a disposizione dall'A.O. a seguito di procedure di gara a evidenza pubblica espletate da quest'ultima.

L'A.O., tramite i propri incaricati potrà accedere in ogni momento ai locali messi a disposizione della Società per l'attività oggetto della presente convenzione al fine di effettuare le manutenzioni, la pulizia e ogni eventuale controllo, anche operativo, sulla regolare esecuzione del servizio, nonché di controllo sul corretto uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature messe a disposizione. Nel caso si rilevassero danni ai locali e/o agli arredi e attrezzature l'A.O. procederà secondo quanto indicato nell'art.27.

La Società s'impegna espressamente a utilizzare quanto sopra esclusivamente per lo svolgimento dell'attività prevista dal presente disciplinare e nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 19 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

La Società è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi sindacali di categoria in vigore.

La stessa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

TITOLO III

PRESCRIZIONI A CARICO DELLA SOCIETÀ

ART. 20 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ

Sono a carico della Società tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la assunzione, gestione, formazione ed amministrazione del personale necessario al servizio, come pure l'assistenza sanitaria e le assicurazioni obbligatorie l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali del personale medesimo.

Il servizio suddetto è, inoltre, comprensivo degli oneri, a carico della Società, per:

- a) prestazione della necessaria manodopera;
- b) provvista ed impiego di ogni mezzo e materiale eventualmente necessario ai fini di garantire la sicurezza sul lavoro al proprio personale, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- c) ogni altra spesa inerente il servizio.

ART. 21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Azienda Ospedaliera e la Società sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

La Committente e la Società, allo scopo di gestire il rapporto contrattuale instaurato a seguito della stipula della convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti nell'ambito della presente convenzione esclusivamente per le finalità connesse a obblighi di legge o contrattuali, ai sensi e nel rispetto della disciplina in vigore sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. UE 2016/679).

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta normativa, la Società per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del contratto relativo al servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

Si rimanda all'allegato n. 4 "Nomina Responsabile Esterno del Trattamento Dati".

Art. 22 – PRESCRIZIONI PER P.E.I.M.A.F.

In caso di attivazione delle procedure inerenti al Piano di Emergenza Aziendale, il personale individuato da codesta Società a tale scopo è tenuto ad attenersi alle disposizioni specifiche contenute nel Piano attualmente in vigore.

La Società si impegna a rilasciare ed a mantenere aggiornate le seguenti informazioni relative al personale all'uopo individuato:

- comune di domicilio
- recapiti di telefonia fissa e mobile.

Inoltre, senza ulteriori oneri a carico della Committente, deve fare in modo che il personale segua i corsi di formazione relativi al P.E.I.M.A.F. organizzati dalla Committente e comunicati alla Società.

TITOLO IV

CONTROLLO ANALOGO, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 23 - CONTROLLO ANALOGO

Ai fini di realizzare il "*controllo analogo*", in linea con la pronuncia del Consiglio di Stato (decisione della VI Sezione 25/11/2008, n. 5781), che ribadisce che la Società in house "*deve agire come un vero e proprio organo dell'amministrazione*", l'A.O. si avvale del Comitato di Controllo Analogo, che opera secondo i principi definiti dai Direttori Generali per l'affidamento in house e trascritti nei contratti di servizio e secondo il Regolamento Attuativo del Controllo Analogo sulla Società predisposto dal Comitato stesso e approvato dall'Assemblea dei soci.

In ogni caso, l'A.O. conserva il potere di indicare all'organo amministrativo della Società e/o ai servizi gestori della medesima, se lo ritenesse opportuno, anche mediante proposte elaborate dalle proprie strutture di competenza, aspetti progettuali, obiettivi, modalità operative ed altre iniziative volte all'attuazione ed alla resa del servizio prestato dalla Società a favore dell'A.O. stessa; il diritto di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati, mediante controlli durante il periodo di durata del contratto sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità sull'operato, sulla contabilità della società, con particolare riferimento alle modalità ed alla resa del servizio di cui al presente disciplinare; il diritto di segnalare all'organo amministrativo della società eventuali disfunzioni nella gestione del servizio svolto, richiedendo che vengano apportati correttivi, nonché il diritto ad esprimere motivato dissenso in ordine ad atti gestionali che si riflettano sulla conduzione del servizio oggetto del presente disciplinare, dissenso che può spingersi (ove l'organo amministrativo non ne tenga conto) fino al diritto di veto sul compimento di determinati atti e sull'attuazione di deliberazioni del consiglio, richiedendo che della questione sia investita l'assemblea dei soci; il diritto di recesso dal contratto, qualora l'organo amministrativo della Società assuma iniziative di particolare rilievo per la conduzione del servizio di cui al presente disciplinare, senza previa consultazione ed autorizzazione dell'A.O. o dell'Assemblea dei soci, se rientranti nelle competenze di questa.

ART. 24 – PENALITA'

La Società è obbligata ad attenersi a tutte le prescrizioni contenute nella presente Convenzione.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge ed indipendentemente da quanto previsto nel successivo art. 25, per la non perfetta esecuzione dei servizi, o comunque per ogni altro inadempimento contrattuale, l'Azienda Ospedaliera si riserva di applicare alla Società penali, fissate tenendo conto dell'entità del disservizio e/o dell'inadempimento, da un minimo dell'un per cento ad un massimo del dieci per cento del canone mensile di riferimento, da dedurre dalle successive fatturazioni, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Si riporta qui di seguito elenco, da intendersi esemplificativo e non esaustivo, di possibili casi di infrazioni alle prescrizioni contrattuali, per cui potrà essere comminata la penale:

- per ogni mancato rispetto delle norme igieniche;
- per ogni mancato rispetto di quanto previsto relativamente alla qualità del servizio ed all'impiego per numero e qualità di personale;
- per ogni mancato utilizzo della divisa regolamentare od anche di un solo capo della stessa;
- per ogni mancato rispetto degli orari concordati con la Committente;

Le penali potranno essere applicate a seguito di contestazione della Committente da inoltrare per iscritto, mediante posta elettronica certificata. La contestazione potrà contenere eventuali prescrizioni e/o diffide di eseguire scrupolosamente il servizio, alle quali la Società deve uniformarsi nei tempi stabiliti dalla Committente.

Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, la Società è tenuta a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione della sanzione indicata nella contestazione d'addebito medesima.

La Società non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, che, ancorché prevedibili e/o previsti, non siano stati preventivamente comunicati per iscritto.

L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il risarcimento degli eventuali danni né qualsiasi altra azione legale che la Committente intenda eventualmente intraprendere. Delle penali applicate è data comunicazione alla Società a mezzo posta elettronica certificata. La Società deve emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che è contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Persistendo l'inosservanza degli obblighi contrattuali, e comunque dopo tre successive contestazioni scritte, la Committente si riserva la facoltà di rescindere il contratto prima della sua naturale scadenza per inadempimento con preavviso di 15 giorni, da notificarsi mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di diritto dal 16° giorno successivo alla data di notifica dell'ultima contestazione, nella quale vi sia espressa informazione circa la predetta volontà.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.O. si riserva in ogni momento il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante diffida da notificarsi a mezzo di posta elettronica certificata, senza che la Società abbia nulla a pretendere a titolo di risarcimento, qualora la medesima, a giudizio insindacabile dell'A.O. dimostrasse palese incompetenza nell'esecuzione del servizio, da cui ne risultasse inefficace l'operatività, o che il servizio non fosse compiuto nei modi e tempi stabiliti o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze nello svolgimento dello stesso o infrazioni a leggi o regolamenti che disciplinano aspetti operativi.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile alla Società, l'A.O. potrà intraprendere le azioni che ritenga opportune a tutela dei propri interessi, come l'azione per il risarcimento del maggior danno conseguente alla mancata esecuzione del servizio e/o all'affidamento dell'esecuzione dello stesso ad altra impresa in danno della Società, a carico della quale resterà l'onere dell'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto. La Società nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento.

ART. 26 - RECESSO

L'Azienda Ospedaliera avrà diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere anche parzialmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi alla ditta affidataria con posta elettronica certificata.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda.

Qualora il recesso, totale o parziale, sia determinato da sopravvenute esigenze organizzative o da interventi normativi che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio o in ogni altro caso in cui vengano meno le condizioni che hanno determinato la necessità di attivare il servizio in oggetto, avrà diritto unicamente al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto fino alla data di esecutività del recesso, e non potrà pretendere ulteriori compensi, indennizzi e/o rimborsi, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile e dalla vigente normativa.

ART. 27 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO O SCIOPERO

Il servizio contemplato nella presente Convenzione è di pubblica utilità: la Società, per nessuna ragione, può sopprimerlo e non eseguirlo in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto.

La Società, quindi, assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali, cui partecipi il proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o la non regolare esecuzione del servizio minimo richiesto e/o per l'occasione concordato.

Qualora nel corso del contratto si verificassero scioperi, la Società è tenuta ad attivarsi presso le autorità competenti per ottenere ordinanze al lavoro e/o altri provvedimenti necessari per l'emergenza ed a darne comunicazione preventiva e tempestiva alla Committente e, in ogni caso, a garantire il servizio come da commessa, da concordare fra la Società e il Responsabile della S.S. Di.P.Sa.

La Società deve garantire, comunque, all'interno delle strutture ospedaliere la presenza minima di addetti per far fronte alle urgenze. Successivamente la Società in contraddittorio con la Committente provvederà al computo degli accrediti relativi ai servizi non forniti, operando sul canone mensile di riferimento le detrazioni corrispondenti alle ore di lavoro non prestate.

In caso di arbitraria sospensione dei lavori, parziale o totale, da parte della Società, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 24, si provvederà a trattenere un importo pari alla quota di canone mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione.

Qualora l'arbitraria sospensione dovesse protrarsi per più di una giornata, la Committente ha piena facoltà di ritenere risoluto di diritto il contratto e conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, le misure indicate al precedente art. 25.

Nei predetti casi alla Società verrà inoltre trattenuto un importo pari alla quota corrispondente alle ore

eventualmente resesi necessarie per fare eseguire i lavori da altre imprese o da personale della Committente.

TITOLO V ELENCO ALLEGATI

Art. 28 - ALLEGATI

Sono uniti alla presente Convenzione, divenendone parte integrante e sostanziale, i seguenti allegati:

- Allegato n. 1: *Modulo di attestazione regolare esecuzione del servizio.*
- Allegato n. 2: *Modulo per prestazioni supplementari.*
- Allegato n. 3: *Istruzione Operativa DIPSA_05 "Gestione operativa servizio alberghiero di assistenza alla persona degente".*
- Allegato n. 4: *Nomina Responsabile Esterno del Trattamento Dati.*
- Allegato n. 5: *Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).*

Letto, approvato e sottoscritto.

per Azienda Ospedaliera S. CROCE E CARLE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Livio Tranchida

per AMOS. S.C.R.L.
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Mariateresa Buttigliengo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, la Società dichiara di approvare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 6, 7, 8, 24, 25, 26 e 27 della presente Convenzione.

per AMOS S.C.R.L.
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Mariateresa Buttigliengo